

**Partners associati:**

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:

Sega D.ssa Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Camprotrini Rag. Barbara
Pinzetta D.ssa Luisa
Arveti D.ssa Nives
Olivetti Dott. Marcello

Mantova – Palazzo Magni

Via Acerbi 35

Telefono 0376369448 224070/1

Telefax 0376/369449

Codice fiscale e P. IVA 01681060206

Email: stumant@mantovaniassociati.itPEC: stumant@legalmail.itSito: www.mantovaniassociati.it**Mantovani & Associati**

Studio Professionale Certificato ISO 9001
per le procedure relative a:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 04



CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Serie 2017 n. 12

**Novità dichiarazioni d'intento dal
01 marzo 2017 e dal 01/04/2017**



L'art. 20 del DLgs. 21.11.2014 n.175 ha modificato l'art. 1 co. 1 lett. c) del DL 29.12.83 n. 746, conv. L. 27.2.84 n. 17, in relazione **agli obblighi relativi alle dichiarazioni di intento da parte degli esportatori abituali che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni di beni e servizi senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.**

Quindi, a decorrere dalle operazioni senza applicazione dell'IVA, effettuate dall'01.01.2015, gli esportatori abituali devono:

- trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica;
- registrare la dichiarazione di intento emesse su apposito registro;
- consegnare la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, al proprio fornitore, ovvero in Dogana.

I fornitori degli esportatori abituali, invece, devono:

- verificare subito l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento;
- registrare subito le dichiarazioni di intento ricevute su apposito registro;
- riepilogare ed elencare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale.

In attuazione a tale disciplina, con il Prov. 02.12.2016 n. 213221, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione d'intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, nonché le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti operativi in merito all'utilizzo del vecchio e nuovo modello di dichiarazione anche in riferimento alla ulteriore novità in vigore da decorrere da aprile 2017, cioè **alla possibilità di emettere dichiarazioni d'intento per utilizzo del plafond nelle operazioni di estrazione dai depositi IVA a decorrere dal 01.04.2017:**

- con la R.M. 22.12.2016 n. 120;
- nell'ambito della risposta ad interrogazione parlamentare 26.1.2017 n. 5-10391;
- con le risposte rese il 07.02.2017 ad associazione di categoria.

NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE D'INTENTO DAL 01 MARZO 2017

Il nuovo modello, valido per le operazioni effettuate a decorrere dal 01.03.2017, sostituisce quello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2014 n. 159674 e modificato con il successivo provv. 11.02.2015 n. 19388, si compone:

- di un frontespizio, contenente i dati anagrafici dell'esportatore abituale e dell'eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione, il numero della dichiarazione di intento, i dati del destinatario della dichiarazione e la firma del richiedente;
- del quadro A "*Plafond*", contenente i dati e il metodo di determinazione (fisso o mobile) relativi al *plafond*;
- della sezione relativa all'impegno alla trasmissione telematica da parte dell'intermediario;
- **Novità:** rispetto al modello precedente, dalla sezione del frontespizio del nuovo modello, sono stati eliminati i campi 3 e 4 "Operazioni comprese nel periodo da ... a ..." non essendo più ammessa la possibilità di riferire la dichiarazione a un determinato periodo temporale.

Pertanto:

- per le operazioni d'acquisto effettuate fino al 28.02.2017, si può continuare ad utilizzare il vecchio modello di dichiarazione d'intento (che decade automaticamente in tale data);
- per le operazioni d'acquisto effettuate a partire dall'01.03.2017, invece, occorre utilizzare il nuovo modello.

Con la R.M. 22.12.2016 n. 120, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le dichiarazioni d'intento emesse col vecchio modello **possono mantenere la loro validità anche oltre il 28/02 solo qualora siano stati compilati i campi 1 e 2** di tale modello riferiti a:

- un'unica operazione o
- un determinato ammontare



Invece, qualora siano stati compilati i campi 3 e 4 ("Operazioni comprese nel periodo da ... a ..."), indicando un periodo che termina oltre il 28.02.2017, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- la dichiarazione si considera valida limitatamente alle operazioni effettuate fino al 28.2.2017;
- occorre presentare un'ulteriore dichiarazione, con il nuovo modello, per le operazioni effettuate dal 01.03.2017 (il nuovo modello è utilizzabile solo dal 01.03 non prima).

Riepilogando:

- gli esportatori abituali che hanno inviato ai propri fornitori i vecchi modelli con l'indicazione del suddetto periodo di validità campi 3 e 4 es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017, **devono ripresentare all'Agenzia delle Entrate e reinviare ai propri fornitori le dichiarazioni d'intento**, proseguendo con la numerazione progressiva, **con la nuova modulistica utilizzabile per le operazioni da effettuate a decorrere dal 01 marzo 2017, con il riferimento "all'ammontare determinato" od "alla singola operazione"**;
- qualora non si attenda il 01 marzo e si voglia procedere all'invio al fornitore di nuova dichiarazione prima della scadenza della validità di quella precedentemente emessa (28.02.2017), è necessario inviare la revoca della stessa e rimettere la nuova dichiarazione sempre su vecchio modulo, ma con la compilazione dei campi 1 o 2 (il nuovo modello è utilizzabile solo dal 01.03 non prima);
- la stessa cosa vale se si deve emettere una dichiarazione ad un nuovo fornitore entro il 28.02.2017.

MONITORAGGIO UTILIZO PLAFOND: La difficoltà di determinare in anticipo l'ammontare del plafond da spendere ha suscitato molti interrogativi e richieste di chiarimenti da parte degli operatori. L'Agenzia delle Entrate invita gli operatori a verificare e tenere monitorato l'importo complessivamente fatturato senza IVA dal soggetto che riceve la dichiarazione in modo che non ecceda il valore indicato nel campo 2 del modello, nella sezione "dichiarazione" in quanto tale importo rappresenta l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA.

A tale riguardo con alcune risposte, in riferimento anche alla R.M. 120/2016, ha specificato che:

- è ammessa l'indicazione, nel campo 2 della dichiarazione d'intento, di un valore presunto, pari alla quota parte del proprio *plafond* che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno nei confronti di un determinato fornitore (*risposta ad interrogazione parlamentare 26.01.2017 n. 5-10391*);
- se l'esportatore intende acquistare da un fornitore per un importo superiore a quello preventivamente indicato deve produrre una nuova dichiarazione indicando un ammontare ulteriore, inoltre può emettere nuove dichiarazioni nei confronti di nuovi fornitori;
- le dichiarazioni trasmesse saranno accettate dal sistema anche qualora l'ammontare complessivo superi il *plafond* disponibile ed in quest'ultima circostanza, non sono comunque previste conseguenze a carico del soggetto che emette la dichiarazione d'intento posto che il *plafond* si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto indicato sul modello, ma deve essere attentamente monitorato l'importo degli acquisti in modo da evitare *splafonamenti* (lo studio consiglia di suddividere l'importo del *plafond* tra i fornitori in modo adeguato mantenendo anche un congruo margine, sempre al fine di evitare *splafonamenti*);
- qualora sia già stata presentata la dichiarazione IVA è necessario barrare l'apposita casella, in caso contrario occorre indicare le operazioni che hanno concorso alla formazione del *plafond*;
- per le operazioni di estrazione dai depositi IVA in vigore dal 01/04/2017 si utilizzeranno gli stessi modelli validi dal 01 marzo 2017 e si seguiranno le stesse modalità di compilazione già indicate per le altre operazioni (*risposte Agenzia delle Entrate 07.02.2017*).

SANZIONI: Ai sensi dell'art. 7 c. 4-bis del DLgs. 471/97, come modificato dall'art. 15 c. 1 lett. g) del DLgs. 24.9.2015 n. 158, è prevista una sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro per il fornitore dell'esportatore abituale **che effettua operazioni senza applicazione dell'IVA, prima di aver ricevuto la dichiarazione di intento da parte dell'esportatore abituale e di aver riscontrato l'avvenuta presentazione telematica della stessa all'Agenzia delle Entrate.**

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it